



COMUNE di REVELLO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE AL 31.12.2024 EX ART. 20 DEL D.LGS 175/2016 E S.M.I.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventinove**, del mese di **novembre**, alle ore **dieci** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e Statuto, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MOTTA Paolo Maria Vincenzo	SINDACO	Sì
2. ROLLE Antonella	VICE SINDACO	Sì
3. DISDERI Katia Nicoletta	CONSIGLIERE	Sì
4. ALLASIA Denise	CONSIGLIERE	Sì
5. MOINO Gianni	CONSIGLIERE	Sì
6. GEUNA Stefania	CONSIGLIERE	Giust.
7. FRANCO Giuseppe Paolo	CONSIGLIERE	Sì
8. ROSSO Matteo	CONSIGLIERE	Sì
9. BORGOGNONE Luca	CONSIGLIERE	Sì
10. MATTIO Daniele	CONSIGLIERE	Sì
11. PEROTTO Aldo Bartolomeo	CONSIGLIERE	Sì
12. RIBERI Laura	CONSIGLIERE	Sì
13. CAMPANELLA Mario Nicola	CONSIGLIERE	Sì
	Totale Presenti:	12
	Totale Assenti:	1

Essendo legale il numero degli intervenuti, come sopra accertato all'appello, il signor **MOTTA Paolo Maria Vincenzo** in qualità di **Sindaco** ed a seduta dichiarata aperta invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi del D.Lgs.267/00 art.97 comma 4°, partecipa all'adunanza l'infrascritto **FLESIA CAPORGNO dr. Paolo** Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE AL 31.12.2024 EX ART. 20 DEL D.LGS 175/2016 E S.M.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Interviene la dott.ssa Valeria Bosio, Responsabile del servizio finanziario, che illustra in sintesi il contenuto della deliberazione in oggetto.

Preso atto di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), così come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P., art. 4 comma 1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente e indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Riconosciuto, nel contempo, che il Comune può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) Produzione di un servizio d'interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato in base a quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 2;

d) Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti oppure allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) Servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie a supporto di enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici previste all'art.3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...omissis...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 29 agosto 2017, avente per oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 24 del D.Lgs n° 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione Pubblica" e considerato che è necessario provvedere alla ricognizione periodica delle partecipazioni (ex art. 20 del D.Lgs 175/2016);

Rilevato che dal piano operativo di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 1 c. 612 Legge 23 dicembre 2014 n° 190 tale ricognizione delle partecipazioni (individuando quelle che eventualmente dovrebbero devono essere alienate) costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31

dicembre di ogni anno) ai sensi del già citato art. 20/D.lgs 175/2016, T.U.S.P. e art. 1 c. 612 Legge 190/2014;

Tenuto conto che, ai fini i cui sopra, devono essere alienate od essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – vale a dire di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c.1. T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) Sono tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P., ossia:
 - a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) Partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 (cinquecentomila) di euro;
 - e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, (tenuto conto che per le società di cui all'art.4, comma 7, D.L.vo n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo);
 - f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art.4 T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni di cui al predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Verificato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- In società che producono servizi economici d'interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis, del decreto legislativo n. 138/2011, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune in considerazione del fatto che l'affidamento dei servizi in corso affidati alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- In società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite o autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Rilevato che le società in "house providing", sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.L.vo n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo restando il rispetto dell'art.4, comma 1, D.L.vo n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati attraverso le attività ed i servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Riconosciuto che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P., e che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Dato atto che la competenza della ricognizione è del Consiglio Comunale;

Dato atto che le società partecipate oggetto di questa ricognizione producono servizi generali strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con C.C. n° 3 del 02 marzo 2004;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: Presenti: n. 12 votanti: n. 8 voti favorevoli: n. 8 contrari: n. zero, astenuti: n. 4 (Mattio, Perotto, Riberi e Campanella)

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2024;
3. Di confermare il mantenimento senza interventi delle attuali partecipazioni nelle seguenti società:
 - ***I.A.C.D.A. s.p.a.** (Azienda Cuneese dell'Acqua) – partecipazione del 0,39% - che provvede alla gestione del servizio idrico integrato. Il servizio idrico integrato costituisce un servizio pubblico locale disciplinato originariamente dalla legge n.36/1994 ed oggi dal D.L.vo n.152/2006, dalla normativa regionale di dettaglio ed, in parte, dall'art.23 bis del D.L. n. 112/2008; la disciplina speciale della materia prevede l'affidamento mediante gara da parte dell'autorità d'ambito, e consente la sopravvivenza transitoria delle attuali gestioni (comma 8 articolo 23 bis del D.L. n.112/2008 convertito in legge n.133/2008), in attesa dell'attuazione della riforma.*
 - **CO.GE.S.I. srl (Società Consortile a responsabilità limitata)** che ha, come attività raccolta, trattamento e fornitura acqua (codice attività 36), gestione delle reti fognarie (codice 37) altri servizi di sostegno alle imprese n.a.c (codice 82) e nella quale il Comune ha una partecipazione indiretta attraverso l'A.C.D.A. S.p.A.;

□ **AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE** – partecipazione del 0,34% - *che ha, quale oggetto sociale, la gestione nel campo del turismo, con attività di promozione, accoglienza, informazione, assistenza turistica a livello locale.*

□ **TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE (Società Consortile a Responsabilità limitata)** – partecipazione del 0,01% - *che ha, quale oggetto sociale: Altre attività dei servizi di informazione nca J.63.99.*

4. Di dare atto che le società sopra citate rientrano nel novero delle “*società che svolgono servizi di interesse generale*” e pertanto strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

5. Richiamate le linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, con riferimento ai consorzi costituiti tra Comuni, si specifica quanto segue: *I consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute.*

Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi;

Precisato che il Comune di Revello detiene la partecipazione nei seguenti consorzi:

SOGGETTO	Classificazione	Misura partecipazione diretta comune	% Partecipaz. pubblica	Considerazioni di rilevanza
Consorzio servizi ecologia ambiente	Ente strumentale del comune ai sensi dell'art. 11 ter dlgs 118/2011	2,62 %	100%	Quota partecipazione superiore al 1%
Consorzio monviso solidale	Ente strumentale del comune ai sensi dell'art. 11 ter dlgs 118/2011	0,25 %	100%	Quota partecipazione inferiore al 1%

6. Di provvedere, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio, mediante i competenti uffici comunali, alla comunicazione dell'esito della ricognizione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, rendendo disponibili le informazioni alla sezione della Corte dei conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 ed alla struttura Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) come previsto all'articolo

Successivamente, in relazione all'urgenza che rivestono i conseguenti adempimenti, con la seguente votazione espressa nei modi di legge, palesemente espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: Presenti: n.12 Votanti: n. 12, Favorevoli: n. 12, Contrari: n. zero, Astenuti: n. zero, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Firmato digitalmente

F.to: MOTTA Paolo Maria Vincenzo

IL CONSIGLIERE COMUNALE

Firmato digitalmente

F.to: ROLLE Antonella

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

F.to: FLESIA CAPORGNO dr. Paolo